

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Modifica del ...

Avamprogetto del [18 gennaio 2012]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 11a (nuovo)

Sezione 3: Consegna di informazioni

Art. 11a (nuovo)

¹ Se per analizzare una comunicazione pervenutagli ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP l'Ufficio di comunicazione ha bisogno di informazioni complementari, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta senza indugio, sempre che ne sia in possesso.

² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, gli intermediari finanziari coinvolti consegnano su richiesta senza indugio all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempre che ne siano in possesso.

³ Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

⁴ L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

RS

1 FF ...

2 RS 955.0

Art. 23 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.

Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

¹ L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

- a. garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
- b. garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;
- c. è soggetto al segreto d'ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli;
- d. garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute ad altre autorità senza l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
- e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario;
- b. i titolari, i numeri e i saldi di conti;
- c. l'avente diritto economico; e
- d. indicazioni sulle transazioni.

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario.

⁴ Esso può acconsentire all'inoltro della comunicazione da parte dell'ufficio di comunicazione estero a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce di:

- a. utilizzare le informazioni per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
- b. utilizzare le informazioni per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
- c. non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- d. non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;
- e. essere soggetta al segreto d'ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli.

⁵ L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.

Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni

È vietato fornire informazioni agli uffici di comunicazione esteri quando:

- a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
- b. per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l'uso dei canali dell'assistenza giudiziaria.

Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

² *Abrogato*

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

³ RS 360